



COMUNICATO N. 228/L – 29 MARZO 2024

228/568

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 191/A della F.I.G.C., pubblicato in data 28 Marzo 2024:

Comunicato Ufficiale n. 191/A;

Il Consiglio Federale

- preso atto della proposta dell'Assemblea della Divisione Serie A Femminile Professionistica di modificare l'Art. 9 – Norme Finali e Transitorie - del proprio Regolamento;
- ravvisata l'opportunità di tale modifica;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare il Regolamento della Divisione Serie A Femminile Professionistica secondo il testo allegato (sub A).

Publicato in Firenze il 29 Marzo 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani

REGOLAMENTO DELLA DIVISIONE SERIE A FEMMINILE PROFESSIONISTICA

Art. 1 – La Divisione Serie A Femminile Professionistica

1. La Divisione Serie A Femminile Professionistica (d'ora in avanti Divisione) è inquadrata nella F.I.G.C., esercita le funzioni amministrative e di gestione attribuitele dalla Federazione ed assolve ad ogni compito ad essa demandato nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni federali.
2. L'attività di indirizzo strategico della Divisione è demandata a un Consiglio Direttivo, formato da cinque componenti eletti dall'Assemblea delle società di Serie A, nel rispetto dei principi di democrazia e con modalità stabilite dal presente regolamento.
3. Alla Divisione è demandata l'organizzazione del Campionato di Serie A femminile, della Coppa Italia Femminile, della Supercoppa Femminile e del Campionato Primavera 1.

Art. 2 – Le Società

1. La Divisione ha sede presso la F.I.G.C., organizza e disciplina l'attività delle società della Serie A femminile, è dotata di sostanziale autonomia gestionale e amministrativa, pur se nel rispetto della compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali e sotto il controllo amministrativo, preventivo e consuntivo della F.I.G.C..
2. Appartengono alla Divisione le società che, in possesso del prescritto titolo sportivo, partecipano al Campionato di Serie A femminile, a fronte dell'adempimento a tutti gli obblighi di legge e alle prescrizioni disposte dai competenti Organi Federali.

Art. 3 - L'Assemblea

1. L'Assemblea della Serie A si riunisce in sede ordinaria o in sede straordinaria.
2. L'Assemblea della Serie A si riunisce:
 - a) in via ordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo per:
 - 1) l'elezione del Presidente della Divisione e degli altri quattro componenti del Consiglio Direttivo, di cui uno Vice Presidente;
 - 2) la revoca delle cariche elettive;
 - 3) deliberare sulle proposte al Consiglio Federale riguardanti il Regolamento della Divisione, che disciplina le articolazioni e il funzionamento della stessa;
 - 4) deliberare sulla proposta al Consiglio Federale in materia dei criteri di ripartizione delle risorse audiovisive e/o promopubblicitarie;

- 5) deliberare in materia di distribuzione degli incassi derivanti dalle manifestazioni organizzate dalla Divisione;
- 6) approvare, modificare e revocare le linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi;
- 7) deliberare in merito all'assegnazione dei diritti audiovisivi collettivi, anche a seguito di trattativa privata;
- 8) deliberare in merito alla sottoscrizione di contratti e accordi di sponsorizzazione e promo-pubblicitari della Divisione;
- 9) adottare ogni altra decisione che dovesse esserle rimessa dal Consiglio Direttivo.

La convocazione è pubblicata su Comunicato Ufficiale contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, almeno sette giorni prima della data della riunione.

- b) in via straordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o comunque su richiesta di almeno la metà delle società aventi diritto di voto.

Le richieste di convocazione al Presidente del Consiglio Direttivo devono essere motivate e pervenire a mezzo posta elettronica certificata. La convocazione è pubblicata su Comunicato Ufficiale contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, almeno cinque giorni prima della data della riunione.

3. L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di società che rappresentino i quattro quinti (4/5) dei voti e, in seconda convocazione, a distanza di minimo 2 ore, con la presenza delle società che rappresentino la maggioranza dei voti, fatti salvi diversi quorum previsti dalla Legge.

4. In caso di mancata o irregolare convocazione, l'Assemblea è comunque valida se sono presenti tutte le società di Serie A.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Le Assemblee elettive sono presiedute da soggetto eletto dalla stessa Assemblea con voto palese. La funzione di Segretario dell'Assemblea è svolta da soggetto designato dal Presidente dell'Assemblea.

6. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano. La votazione si svolge a scrutinio segreto qualora ne facciano richiesta le società che rappresentino almeno due terzi (2/3) dei voti assembleari, fatti salvi diversi quorum previsti dalla Legge. Tutte le votazioni riguardanti le elezioni devono tenersi a scrutinio segreto, con strumentazione elettronica e/o cartacea.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con il raggiungimento della maggioranza di voti favorevoli delle società presenti, ad eccezione delle votazioni riguardanti l'elezione di cariche, fatti salvi diversi quorum previsti dalla Legge.

8. Nelle Assemblee della Divisione, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione, quale organo di garanzia elettorale.

9. Il verbale dell'Assemblea, redatto dal Segretario, è depositato presso la segreteria della

Divisione entro cinque giorni lavorativi dalla data di svolgimento della relativa assemblea e trasmesso dalla segreteria della Divisione alle società – a mezzo pec - entro cinque giorni dal deposito.

10. Avverso le delibere dell'Assemblea è ammesso ricorso al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dall'art. 83 e seguenti del Codice di Giustizia Sportiva. A tal riguardo il *dies a quo* si intende la data di ricezione della relativa delibera.

Art. 4 – Il Presidente e il Vice Presidente

1. Il Presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica rappresenta la Divisione, assume ogni determinazione o iniziativa necessaria o utile al funzionamento della stessa e può conferire deleghe per materia o per singole attività ad uno o più consiglieri della Divisione. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità e in ogni caso con periodicità almeno bimestrale; cura i rapporti istituzionali per la Divisione.

2. I candidati alla carica di Presidente della Divisione devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla Segreteria della Divisione almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. Le candidature a Presidente devono essere presentate da almeno quattro società aventi diritto di voto. Le candidature sono presentate su moduli predisposti dalla FIGC. Le elezioni devono tenersi a scrutinio segreto, con modalità elettronica o con schede cartacee.

3. Il Presidente è eletto dalla Assemblea, in prima votazione, con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti. Le successive votazioni richiedono un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei presenti (i.e. 50 per cento più uno dei presenti).

4. Il Vice Presidente è eletto dalla Assemblea, nella persona del Consigliere che ha ricevuto il più alto numero di voti tra i quattro Consiglieri. In caso di parità di voti, è eletto Vice Presidente il candidato con minore età anagrafica.

5. Le funzioni del Presidente, in tutti i casi in cui egli non possa esercitarle, sono svolte dal Vice Presidente.

6. Il Presidente e il Vice Presidente decadono nel caso in cui, per effetto di impedimento, non siano in grado di assolvere alle proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi.

Art. 5 - Elezione del Consiglio Direttivo

1. L'Assemblea delle società di Serie A, dopo la elezione del Presidente, elegge i quattro componenti del Consiglio Direttivo. In prima votazione ciascuna società potrà esprimere quattro preferenze tra i candidati alla carica di Consigliere. In caso di ballottaggio, ciascuna società potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero dei Consiglieri da eleggere. I candidati all'elezione di Consigliere devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla Segreteria della Divisione almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. La candidatura a Consigliere deve essere presentata da almeno 2 società aventi diritto al voto, mediante comunicazione alla Segreteria della Divisione.

Sono eletti alla carica di componente del Consiglio Direttivo i candidati che hanno ottenuto il

maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio tra i candidati non eletti in esito al quale risulterà/anno eletto/i il/i candidato/i che avrà/anno ricevuto più voti. In caso di ulteriore parità di voti, risulterà/anno eletto/i il/i candidato/i con minore età anagrafica.

Le candidature sono presentate sui moduli predisposti dalla F.I.G.C..

Le elezioni in sede Assembleare devono tenersi a scrutinio segreto, con modalità elettronica o con schede cartacee.

2. Il Consiglio Direttivo decade al venir meno della maggioranza dei componenti, salvo che non si debba procedere a sostituzione di uno o più componenti ai sensi del seguente comma 4. Il Consiglio Direttivo decade altresì per dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, lo stesso resta in carica per la sola ordinaria amministrazione. L'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo deve tenersi entro 60 giorni dalla decadenza.

In caso di esito infruttuoso della Assemblea Elettiva, il Consiglio Federale nomina un Commissario Straordinario. Il Consiglio Federale nomina un Commissario Straordinario anche per gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività della Divisione, ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento.

3. I componenti del Consiglio Direttivo decadono: (i) al venir meno dei requisiti previsti all'art. 6 comma 3 del presente Regolamento; (ii) in presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato; (iii) alla cessazione dell'appartenenza alla Divisione della società che rappresentano o al venir meno del proprio rapporto con detta società. I Consiglieri decadono dalla loro carica se non partecipano a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.

4. In caso di decadenza ovvero di dimissioni di uno o più Consiglieri, che non comporti la decadenza dell'intero Consiglio, il Presidente o, in caso di sua impossibilità o inerzia, il Vice Presidente, entro venti giorni dall'accertamento della decadenza ovvero dal ricevimento delle dimissioni, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo o dei nuovi Consiglieri. Il mandato del nuovo o dei nuovi consiglieri scadrà contemporaneamente al mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e quattro consiglieri, di cui uno Vice Presidente, eletti dall'Assemblea delle società di Serie A.

2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza del Presidente, le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Vice Presidente.

3. Il Presidente del Consiglio Direttivo e almeno uno dei consiglieri non devono avere alcun rapporto, diretto e/o indiretto, a qualsiasi titolo, con le società di Serie A, Serie B o Serie C femminile, e/o con le società di altra Lega professionistica, e/o con gli azionisti di riferimento e le controllate e/o con il gruppo di appartenenza delle suddette società.

La qualifica di componente del Consiglio Direttivo, ivi compresa quella di Presidente, è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva federale o incarico conferito dalla FIGC.

Ai componenti del Consiglio Direttivo si applica l'art. 29 dello Statuto.

4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo assiste il Segretario della Divisione.

5. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente definisce il programma per l'attuazione degli obiettivi programmatici della Divisione, valuta le politiche e procedure da seguire in materia di

ammissione e organizzazione delle Competizioni ad esso demandate e assolve ogni altro compito eventualmente demandato dalla F.I.G.C. per l'organizzazione dell'attività.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento o inerzia, da almeno tre componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione indica data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione e viene inviata a mezzo posta elettronica certificata, a tutti i componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data della riunione, salvi i casi di motivata urgenza, nei quali il termine si riduce a due giorni.

7. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede della F.I.G.C. ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità, e comunque, almeno con cadenza bimestrale. Il Presidente del Consiglio Direttivo, per la redazione dei verbali, è assistito dal Segretario della Divisione.

8. Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, a condizione che fra questi vi sia il Presidente.

9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo presenti alla relativa riunione. In caso di parità, il voto del Presidente prevale.

10. Il verbale del Consiglio Direttivo, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Divisione, è depositato presso la segreteria della Divisione entro cinque giorni lavorativi dalla data di svolgimento della relativa riunione e trasmesso dalla segreteria della Divisione alle società – a mezzo pec - entro cinque giorni dal deposito

11. Avverso le delibere del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dall'art. 83 e seguenti del Codice di Giustizia Sportiva. A tal riguardo il *dies a quo* si intende la data di ricezione della relativa delibera.

12. Le riunioni si potranno svolgere anche con sistema di teleconferenza o videoconferenza.

Art. 7 – Funzionamento delle sedute assembleari

1. In sede assembleare il Presidente del Consiglio Direttivo, o persona da lui delegata, effettua una comunicazione di apertura dei lavori assembleari.

2. Le società partecipanti all'Assemblea devono essere rappresentate, alternativamente, dal legale rappresentante o da un soggetto delegato a rappresentare la società e a impegnarla validamente agli effetti sportivi e nei rapporti con gli Organi Federali.

3. Ove all'ordine del giorno non sia prevista l'elezione di cariche, è facoltà delle società farsi rappresentare in Assemblea dal rappresentante di altra società. Tale facoltà non può essere esercitata per più di due Assemblee consecutive. Ciascuna società non può ricevere più di una delega relativamente ad una determinata Assemblea.

Art. 8 – Uffici di Segreteria amministrativa

1. La struttura amministrativa della Divisione è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, ed è diretta da un Segretario della, nominato dal Presidente Federale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.

2. Il Segretario della Divisione cura l'organizzazione degli uffici, dei servizi e di tutte le attività attribuite alla Divisione, rispondendo operativamente al Segretario Generale.

Art. 9 - Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento avrà efficacia fino a diversa determinazione da parte del Consiglio Federale e comunque non oltre il 30 giugno 2027.